

Come difendersi dalla società di recupero crediti

Quando una società di recupero crediti non si comporta correttamente, non rispettando tutti i vincoli e divieti imposti dalla legge, può essere denunciata alle autorità per comportamento molesto.

Per potersi tutelare in questi casi è bene conoscere nel dettaglio chi può intraprendere quest'attività, come sono organizzati e quali sono gli obblighi e i divieti a cui sono sottoposti.

Chi può svolgere l'attività di recupero crediti

Il recupero crediti è un'attività molto particolare, sottoposta a numerosi vincoli.

Possono svolgere l'attività di recupero crediti gli **avvocati abilitati** alla professione, ed iscritti all'apposito albo professionale, che varia in base al luogo di residenza.

Questi operano soltanto in veste di liberi professionisti o come associati a studi professionali.

Un non avvocato che voglia avviare una società di recupero crediti può farlo, ma deve prima ottenere le necessarie **autorizzazioni dalla Questura** del luogo dove si ha intenzione di aprire la sede legale della società. Se e quando verranno verificati tutti i requisiti richiesti dalla Legge, e previsti dall'art. 115 del tulp (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), la società potrà considerarsi costituita.

Possiamo dire che:

Le società di recupero crediti sono delle agenzie a cui privati o uffici pubblici si rivolgono, al fine di ottenere la riscossione di un credito non pagato, da una terza persona. In genere, a richiedere i loro servizi sono aziende grandi (tipo quelle delle telefonia mobile o banche) che non potendo occuparsi da sole dei tanti debitori, preferiscono avvalersi dell'aiuto di queste società, in genere convenzionate o appartenenti al gruppo stesso.

Il rispetto dei requisiti previsti e dei vincoli fissati è vitale per poter svolgere l'attività.

Molte persone prive di esperienza e delle giuste capacità professionali hanno intrapreso attività illecite, avviate senza i dovuti permessi, e attuato comportamenti di certo “persuasivi” ma al di sopra delle libertà riconosciute dalla legge.

Il tutto anche, e soprattutto, a discapito di tutte quelle società di recupero credito che svolgono il proprio lavoro nella legalità, con onestà e serietà.

Per questo è bene conoscere nel dettaglio cosa queste società possono o non possono fare, in modo da potersi difendere.

Come operano le società di recupero crediti

Ai soggetti abilitati a recuperare somme di danaro insolute, l'ordinamento italiano offre quattro alternative da utilizzare per intimare al debitore di far fronte ai propri impegni contrattuali:

- **la messa in mora**
- **decreto ingiuntivo**
- **l'atto di precetto**
- **il pignoramento mobiliare o immobiliare.**

Vista la loro caratteristica di società private, gli esattori non rivestono il ruolo di pubblico ufficiale, ovvero le loro azioni non comportano conseguenze legali, diversamente da quanto può accadere con gli ufficiali giudiziari. Vediamo le differenze alla base di queste due figure che **modificano le conseguenze della loro operatività:**

- **l'ufficiale giudiziario:** al pari di un vigile, di un carabiniere o di un qualsiasi altro dipendente pubblico del Ministero della Giustizia, è da considerarsi **pubblico ufficiale**: questo vuol dire che ogni offesa a lui arrecata nell'esercizio delle sue funzioni durante l'esecuzione dell'attività di recupero credito, costituisce **oltraggio a pubblico ufficiale**
- **agente di riscossione del recupero crediti:** è un **soggetto privato, privo di qualsiasi potere giudiziario**, incaricato di riscuotere un debito. Questo dà al debitore una serie di libertà, come quello di non aprire la porta nel caso in cui vi si presenti a casa senza preavviso. E' bene tener presente che, nel caso in cui questi si presentino come ufficiali giudiziari o con qualsiasi altra qualifica pur di farsi aprire la porta, sono passivi del reato di **“violazione di domicilio”**.

In base all'accordo stipulato con il creditore, le società di recupero crediti possono essere **“delegate”** a riscuotere il credito, che resta intestato ad un terzo, o **diventare titolari** veri e propri del credito insoluto da riscuotere.

Le società di recupero credito, dunque, possono operare sia in forza a un **mandato generale**, che acquisendo i diritti con la **cessione del credito**.

Azione di Recupero crediti con Mandato generale alla riscossione

Quando la società di recupero crediti viene incaricata da un creditore di riscattare quanto gli è dovuto, agendo per nome e per suo conto, vuol dire che la società ha ricevuto un “mandato generale alla riscossione”.

- Il procedimento parte con la comunicazione alla società da parte del creditore, del nominativo del debitori, le causali di pagamento e ogni altra indicazione utile alla riscossione.
- Autorizzata ad agire, la società contatta con un proprio call center o tramite l'ufficio amministrativo il debitore, intimandogli il pagamento.
- Se il debitore è collaborativo, si può procedere anche ad un accordo per un'eventuale forma di pagamento agevolato.
- Se invece il debitore dovesse rivelarsi ostile, si passa allo step successivo del procedimento, rappresentato dall'invio di una **lettera di messa in mora**.

Questa potrà essere utilizzata per iniziare un'eventuale procedura presso il tribunale locale ma, affinché possa essere considerata valida dovrà contenere:

- Indicazione del termine entro cui procedere (solitamente 15 o 30 giorni)
- Data di invio della lettera
- Ammontare e data di insorgenza del credito
- Causa del credito
- L'indicazione per esteso, che la società agisce in forza di una delega ricevuta da Tizio, creditore.
- Il tutto spedito tramite raccomandata a/r.

La lettera interrompe la prescrizione.

Nel caso in cui il debitore paghi, la società girerà al creditore il dovuto, trattenendo la sua percentuale.

Se invece il debitore si ostina a non pagare, la società dovrà restituire la gestione del credito entro un determinato periodo di tempo prestabilito. Sarà poi il creditore a decidere se rinnovare il mandato, rivolgersi ad un'altra società, procedere per vie giudiziarie o rinunciare al credito.

Azione di Recupero crediti in virtù di Cessione del credito

Con la cessione del credito **il creditore vende**, letteralmente, il proprio credito alla società, con una regolare procedura di compravendita: alla somma dovuta dal debitore viene dato un prezzo, in genere inferiore, e viene stipulato un vero e proprio contratto.

Tale procedura viene in genere preferita dal creditore, quando ci sono dei dubbi sulla riscossione di un credito ormai vecchio, al fine di rientrare, almeno in parte, della somma persa.

Anche nel caso di cessione del credito, la società di recupero crediti invia al debitore la lettera di diffida che deve rispecchiare i criteri elencati per il caso precedente più l'indicazione di cessionario del credito. In poche parole, **la società è obbligata a comunicare al debitore che è lei l'intestataria del credito e tale qualifica le permette, in caso di persistente morosità, di agire direttamente in tribunale per il recupero coattivo.**

Recupero crediti tramite contatto telefonico

Il contatto telefonico è una delle prime azioni che il recupero crediti compie.

Il Garante della Privacy ha redatto una sorta di vademecum che gli operatori delle società di recupero crediti devono rispettare:

- è fatto divieto di ricorrere a **conversazioni registrate** avviate da un operatore. Questa modalità viola il diritto alla privacy del debitore rischiando di rendere pubblica la sua posizione a terzi, che potrebbero rispondere al telefono ascoltando la registrazione;
- gli operatori devono sempre mantenere la **buona educazione**;
- il numero da cui chiamano gli operatori deve essere **visibile**;
- le telefonate **NON devono essere ripetute in modo assillante**: un colloquio al giorno è già considerato fuori misura, e più di tre a

settimana rasantano lo stalking. Esistono degli orari che devono essere rispettati, ovvero: dalle 8:30 alle 21 dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 15:00 del sabato, per poi tacere dal pomeriggio, per tutta la durata della domenica ed eventuali estivi.

- gli operatori **non possono registrare la telefonata**, cosa che invece è permessa al debitore, che può avvalersi della registrazione in tribunale.

Come guadagnano le società di recupero crediti

Gli operatori delle società del recupero crediti molto spesso sono pagati a provvigioni: ovvero tutte le volte che incassano un credito. Questo li può portare ad “esagerare”, assumendo nei confronti dei debitori comportamenti scorretti, che non poche volte hanno portato a conseguenze devastanti.

E' questo uno dei motivi che hanno portato all'emanazione della L. n. 3/2012 c.d. “salva suicidi”.

Cosa fare quando chiama la società di recupero crediti

La Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 25033 del 22 giugno 2012 ha stabilito che **il creditore, il quale soffochi con le sue telefonate il debitore al fine di farlo pagare, rischia la condanna per molestie o disturbo delle persone, punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516.**

A tal fine bisognerà presentare una denuncia-querela, dopo aver ovviamente documentato lo svolgimento delle azioni illecite. A tali documenti sarebbe bene aggiungere certificati medici che attestino eventuali stati di ansia e paura, determinato dalla petulanza e dai generali atteggiamenti scorretti dell'operatore.

La famosa legge salva suicidi, riconosce al debitore alcune armi da utilizzare in caso di chiamate moleste:

- l'invio di una **raccomandata A/R** alla società di recupero crediti, denunciando il fatto
- la possibilità **di comunicare** sia al creditore che all'agenzia di voler essere contattato esclusivamente per iscritto

- la possibilità di registrare l'ennesima chiamata ripetuta, inviando il tutto insieme ad una **protesta formale** al Procuratore Generale e la Commissione Federale del Commercio
- la facoltà di installare dei **filtri telefonici** o contattare il gestore telefonico per attivare la funzione di rifiuto delle chiamate anonime
- la possibilità di creare sull'apparecchio telefonico una **Whitelist e bloccare tutta le altre**. La funzione è disponibile sia sui telefoni fissi che mobili. Al contrario, se si ha la possibilità di vedere il numero della società, di inserirlo in una **lista nera o di** scaricare una delle **applicazioni pensate per bloccare le chiamate dei call centers**
- il diritto di chiedere il nome, cognome, codice fiscale dell'operatore ed i dati della società per cui sta chiamando
- l'opportunità di prepararsi un discorso che sia simile a: **“Prima di continuare la telefonata, vorrei farle presente la mia volontà a collaborare ma, nel caso in cui dovesse essere aggressivo, o dovesse minacciarmi riaggancerò e non risponderò mai più alle vostre chiamate. Le va bene?”**
- **trascrivere la data e l'ora** della chiamata, i dati dell'impiego e tutte le informazioni richieste e date
- la possibilità di chiedere agevolazioni, per l'esistenza di altri debiti, più grandi e impellenti come l'affitto
- **non effettuare pagamenti se il debito è scaduto o sta per scadere**: si rischia di riattivare la pratica e di dover versare di nuovo l'intera cifra.
- Il diritto di **chiedere di parlare con un superiore** qualora l'operatore utilizzi un modo scorretto nella comunicazione

Cosa non può fare il recupero crediti e come difendersi

Il **Garante per la Privacy ha redatto una vera e propria guida** contenente i principi e i vincoli ai quali deve attenersi chi svolge il recupero crediti al fine di non ledere quelli che sono i diritti del debitore.

Il punto più importante è rappresentato dal **rispetto della dignità personale del soggetto insolvente**.

Chi recupera il credito, deve farlo evitando di mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa ledere la riservatezza di quest'ultimo.

A tal proposito, prevede e disciplina espressamente i seguenti comportamenti degli esattori:

1. Gli operatori del recupero credito **non possono recarsi a casa o sul luogo di lavoro** del soggetto, senza l'assenso di questi e/o aver concordato un appuntamento. Nonostante sia espressamente vietato dalla legge, questo è un comportamento comune e ripetuto, al fine di esercitare pressioni sul debitore. A tale condotta già di per se disonesta, gli esattori aggiungono altri atteggiamenti al limite della denuncia, tra cui: l'uso di minacce o della forza contro il debitore e o congiunto, danneggiamento o minacciare di danneggiamento dei beni di proprietà del debitore, bloccare l'accesso a casa o bloccare il passaggio della persona, entrare in casa se il permesso è stato negato, e non possono rifiutarsi di andarsene.
2. **Non possono rilasciare informazioni** sulla condizione debitoria a terze persone.
3. Devono essere sempre **educati**.
4. Non possono avere contatti non autorizzati con **minori di 18 anni**.
5. Anche per i messaggi lasciati in segreteria valgono le stesse regole elencate in precedenza.
6. Per quanto riguarda i contenziosi riguardanti la telefonia, come le TV commerciali a pagamento, prima di passare alla vie legali, le compagnie devono necessariamente **tentare una conciliazione**. In assenza di questa, il recupero crediti non può operare.
7. Quando un'agenzia contatta un debitore deve necessariamente **presentarsi**, e riferire subito per conto di chi e per quale credito sta agendo. Inoltre, il debitore deve sempre contattato da un **numero visibile**.
8. Gli agenti del recupero crediti non possono riferire al debitore **informazioni false e/o ingannevoli**, al solo fine di intimidirli.
9. Non possono **minacciare azioni legali**, visto che non rientrano nei loro poteri -fatta eccezione del caso in cui siano i titolari del debito- e comunque non possono "ingigantire la cosa".
10. L'operatore, oltre a comunicare il nome della società per cui opera, **deve presentarsi con nome e cognome**, e assolutamente non può utilizzare titoli inesistenti (dipendenti della banca, avvocato etc...)

11. Illecito è anche telefonare al debitore in luoghi che non corrispondano con la sua residenza.

12. Gli esattori del recupero crediti che si presentano alla porta del debitore non possono pretendere che questi gli apra. Essi, infatti, sono soltanto dipendenti privati e non pubblici ufficiali.

Infine, come riportato all'interno del codice deontologico UNIREC, una delle società recupero crediti più grande d'Italia, gli esattori sono tenuti, fra l'altro, a:

1. non inoltrare comunicazioni scritte o verbali che possano **trarre in inganno** il debitore;
2. non compiere **azioni lesive**, nei confronti dell'immagine e/o degli interessi delle aziende mandanti;
3. portare a termine gli incarichi previsti all'interno del mandato rispettando quanto previsto dalle norme del Codice Civile;
4. comportarsi sempre in **maniera neutra** nei confronti del debitore, non facendosi influenzare da pregiudizi di sorta;
5. non accettare qualsiasi **regalo** da parte del debitore;
6. non esercitare **pressioni indebite o minacce** nei confronti del debitore al fine di indurlo al pagamento;
7. curarsi del proprio aspetto esteriore in modo da non mettere in imbarazzo il debitore, e presentarsi a questi con la massima discrezione;
8. informare il debitore di tutte le voci che compongono il totale dell'ammontare dovuto, specificando la cifra di tutti, sottolineando le reali conseguenze a cui va incontro in caso di morosità continua;
9. non richiedere il **pagamento di somme ulteriori** rispetto a quelle indicate dalla Società di recupero;
10. prestare particolare attenzione a **non ledere nessuna delle normative** riguardanti il recupero crediti, la privacy, l'incoercibilità psichica e fisica personale, l'inviolabilità del domicilio.

Quali sono le principali bugie utilizzate dal recupero crediti per spingere a pagare

Alcune delle bugie più comuni sono:

1. **“se non paghi rischi il carcere”**. Non è vero, visto che si tratta di un inadempimento di natura civile;
2. **“se non paghi rischi il fallimento”**. È un'altra delle bugie più utilizzate, bisogna sempre avviare l'apposita procedura fallimentare, preceduta dal decreto ingiuntivo o dalla sentenza;
3. **“se non paghi ti pignoriamo lo stipendio, la pensione o i beni a te intestati”**. Non è vero, a meno che il soggetto non abbia già ricevuto un decreto ingiuntivo o altri atti, ed ha comunque la possibilità di difendersi; anche la minaccia dell'arrivo a casa dell'esattore è una bugia, visto che in Italia non esiste una figura atta al recupero di crediti privati. L'unica figura che più si avvicina è quella dell'ufficiale giudiziario, che interviene solo e soltanto dopo una sentenza di condanna o decreto ingiuntivo;
4. **“se non paghi ti mettiamo la casa all'asta”**. Non è vero perché non hanno alcuna possibilità di poterlo fare se non dopo aver vinto una causa e fatto un'azione esecutiva, con una procedura complessiva che potrebbe durare anche quasi dieci anni;
5. ultima, ma non meno importante, è la **minaccia dell'iscrizione alla banca dati Crif**, possibile soltanto se il debito è stato contratto con una banca o con una finanziaria.

Cosa fare se l'esattore viene a casa

L'esattore del recupero crediti può presentarsi a casa del debitore solo se invitato, specificando per quale agenzia lavora e per quale credito. Ma questo non succede mai, e l'atteggiamento scorretto è incoraggiato dal fatto che il debitore, sentendosi dalla parte del torto, e molto spesso ignorante dei propri diritti, tende a comportarsi in maniera remissiva. Ciò non toglie che, volendo, sia in possibilità di segnalare quanto accaduto all'Autorità per la tutela della privacy e di sporgere denuncia anche all'Autorità giudiziaria.

Al fine di risolvere la situazione in maniera più “veloce”, **basta scrivere una lettera** – che ovviamente deve essere conservata in originale dal debitore – e spedita con raccomandata A/R alla società di recupero crediti. All'interno di questa vanno elencati le proprie generalità, il numero di pratica e la descrizione dell'episodio, diffidando formalmente dal continuare a porre in atto atteggiamenti del genere, che configurano reati di molestie e stalking e riservandosi di agire per il risarcimento danni.

Nel caso in cui, vedendosi ignorato, l'esattore decidesse di **affiggere alla porta del debitore un avviso di mora**, questo va conservato dal debitore.

Stando a quanto stabilito dal Garante della Privacy, **questo tipo di comunicazioni non solo deve essere consegnato direttamente nelle mani dell'interessato, ma devono anche essere rigorosamente chiuse in una busta, che presenti solo i dati necessari a far identificare il mittente**. I dati personali contenuti alla comunicazione non dovendo assolutamente essere visibili a terze persone e, l'operatore che affligge l'avviso, lo fa passare sotto la porta o lo lascia nella cassetta della posta, è passibile di **denuncia per violazione della privacy**. Inoltre, stando sempre a quanto stabilito dal Garante della Privacy, la comunicazione non deve riportare minacce di azioni legali, di competenza esclusiva del creditore. Le comunicazioni così redatte vengono considerate al limite del reato di estorsione, e devono essere conservati dal debitore, in quanto costituiscono una **prova** e sono utilizzabili in giudizio.

Le società di recupero crediti possono infatti utilizzare **soltanto alcuni dati personali** del debitore, che risultino necessari all'esecuzione dell'incarico, questi sono:

1. dati anagrafici;
2. codice fiscale e/o partita IVA;
3. l'ammontare del credito e le condizioni del pagamento;
4. i recapiti, sia telefonici che di residenza, di norma forniti dall'interessato in sede di stipula del contratto al momento oggetto del contenzioso, o comunque facilmente desumibili attraverso internet, elenchi o pubblici registri.

Una volta riscosso il credito tali informazioni devono essere cancellate, ed è fatto divieto alla società di utilizzare qualsiasi altro tipo di dato: ma non sempre tale limite viene rispettato.

Con l'obiettivo di regolarizzare l'attività del recupero crediti in materia di protezione dei dati personali, il Garante della Privacy ha intimato ai titolari del credito di adottare le misure necessarie affinché i principi elencati all'interno del provvedimento siano rispettati, anche se il recupero del credito sia affidato a terzi, permettendo ai soggetti lesi, ovvero ai debitori, di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui si verifichi:

1. un **illecito civile**, ricorso al giudice con relativo risarcimento danni;
2. un **illecito penale**, ovvero in presenza di reati quali molestie e minacce.

Quando il comportamento del recupero crediti diventa stalking

Lo stalking, come tutti tristemente sappiamo, consiste in **un'attività persecutoria messa in atto da un soggetto nei confronti di un altro**. Ad oggi lo stalking è considerato reato, ed è perseguibile dalla legge.

Può capitare che alcuni operatori di recupero crediti facciano stalking tutte le volte in cui vi siano telefonate ripetute e/o minacciose, che ledono lo stato psicologico del debitore, cercando di instaurare stati d'ansia, soggezione o addirittura paura e così via.

Il reato di stalking è regolato dall'articolo 612 bis del codice penale, che prevede la pena della reclusione per ledere la libertà, la privacy, la serenità, l'equilibrio psicologico altrui.

Per essere vittime di stalking devono ricorrere dei requisiti.

Il debitore, che volesse quindi dichiararsi vittima di stalking, dovrà fornire delle **prove mediche che attestino i suoi stati di squilibrio psichico** (stati d'ansia, disagio, etc...) dovuti al comportamento dello stalker e che l'hanno spinto a modificare le sue abitudini di vita. Il debitore potrà in tal caso querelare la società di recupero credito.

In alternativa, il debitore vittima di persecuzione telefonica può infatti avvalersi di quanto riportato all'interno dell'art. 8 D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, per richiedere al Questore un **"richiamo"** a carico della società di recupero crediti, responsabile di condotta scorretta.

A tal fine bisognerà **compilare un modulo** contenente le generalità della società incriminata, quelle dei testimoni, ed eventuali casi di violazione della privacy, tra cui telefonate effettuate in un luogo diverso dal domicilio del debitore.

Inviata la richiesta il Questore provvederà a convocare il presunto stalker e i testimoni richiedendo, nel caso in cui lo reputasse opportuno, ulteriori indagini agli organi investigativi in modo da acquisire ulteriori informazioni.

Una volta analizzati tutti gli elementi, il Questore potrà decidere se rigettare l'istanza o procedere con il decreto di ammonimento.

Questo potrà comportare la sospensione della licenza per il recupero crediti, e il reato d'ufficio, se poi gli atteggiamenti scorretti dovessero continuare, il Questore potrà procedere con la denuncia presso la Procura della Repubblica.

Recupero crediti: cosa si può pignorare

Il recupero crediti non può pignorare nulla ma nel caso in cui non si trovasse un accordo e si dovesse fare e perdere la causa con la banca e/o la finanziaria potrebbero pignorare tutti i beni del debitore, con esclusione di alcuni beni ritenuti necessari dalla legge tra cui alcuni mobili di casa (ad esempio il letto, le sedie, il frigorifero ecc...) ed i beni necessari per lavorare.

Raramente si arriva a questo tipo di azioni perché le banche cercano di pignorare:

1. il quinto dello stipendio
2. il conto corrente
3. l'auto
4. la casa
5. beni di valore (ad esempio quadri,etc...)

Per arrivare al pignoramento è necessario prima procedere alla notifica del decreto ingiuntivo. Il debitore ha 40 giorni per opporsi. In caso di mancata opposizione o di concessione della provvisoria esecutorietà da parte del giudice, la banca notificherà l'atto di precetto e successivamente potrà effettuare il pignoramento.

Società di recupero crediti come difendersi

Al fine di attivare le procedure per risolvere il problema del mancato pagamento dei debiti si attuano delle fasi preliminari:

1. è necessario valutare: la documentazione dei finanziamenti con l'eventuale possibilità di avere una riduzione del debito ed evitare il decreto ingiuntivo, **la situazione economica complessiva** in cui si trova il debitore e i suoi **obiettivi**;

2. si verifica l'esistenza di **anomalie contrattuali** e, nel caso ci siano, si dovrà effettuare una **perizia** e subito inviare la contestazione tramite **diffida**;

3. si attende poi la **risposta della banca o della finanziaria** in questione, che arriva entro 90 giorni.

In funzione di questa risposta e della strategia delineata, si decide tra attivare una mediazione o attendere la prima mossa della banca.

Durante questo arco di tempo il debitore potrebbe essere contattato da un'agenzia di recupero crediti che non ha potere decisionale ai fini di una trattativa a saldo e stralcio ma solo intimidatorio.

Quindi è bene cercare di ridurre al minimo i contatti.

In seguito alla **decadenza del beneficio del termine** e la messa a sofferenza del credito, si potrà chiudere la posizione in questo modo:

1. **chiudere a stralcio**, con uno sconto. La soluzione consigliata è quella del pagamento in un'unica soluzione, o al massimo dilazionata in 12 o 24 mesi;
2. nel caso in cui non ci fosse disponibilità economica si potrà **rinegoziare il debito** riducendo in maniera importante le rate mensili e magari ottenendo anche un risparmio sul debito presunto;
3. **opposizione al decreto ingiuntivo** in caso di azione giudiziaria della banca e/o della finanziaria. In questo caso, contestando i requisiti del credito, generalmente una causa dura dai 3 ai 5 anni per il primo grado. Nelle more del giudizio sarà ancora possibile chiudere a stralcio o rinegoziare.
4. fare istanza di **sovraindebitamento attraverso la legge 3/2012** nel caso ci siano i presupposti.

Nel caso in cui ti trovi in questa situazione e vuoi la nostra assistenza, scrivici una email a supporto@relaxiaitalia.com